



Comune di Acicatena

PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N 67 del Reg.

Data : 07-07-19

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura comunale.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di Luglio alle ore 11,30 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con intervento dei Sigg.:

		P.	A.	
1 MAESANO	ASCENZIO MARIA CATENA	☒	☐	Sindaco
2 GRASSO	GIOVANNI	☒	☐	Vice Sindaco
3 MAIORCA	AGATA	☒	☐	Assessore
4 MESSINA	SALVATORE	☒	☐	"
5 PELLEGRINO	MASSIMO	☒	☐	"

TOTALE

☒

☒

Partecipa il Segretario Comunale

dott.

Corneo Corneo

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. n. 48/91;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

o di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti (1)

o aggiunte/integrazioni (1):

o modifiche/ sostituzioni (1)

o Con separata unanime votazione potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. 44/91 (1);

o Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 2° comma della L.R. 44/91 (1);

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il presente verbale previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come per legge.

COMUNE DI ACICATENA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE : SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA N. 16 del 02.02.2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Da sottoporre all'organo deliberante: Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali
All'Avvocatura comunale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA:

- La delibera di G.M. n.61 del 20.06.2014 con la quale veniva approvato lo schema del regolamento per la corresponsione dei compensi professionali all'avvocatura comunale composto da cinque articoli;
- Che la delegazione trattante con verbale n. 9 del 26.06.2014 è stata informata ai sensi e per gli effetti legge della causale di che trattasi ;

PREMESSO CHE:

- Che in forza dell'art. 3 del RDL n. 1578 del 1993 è attribuita ai Comuni la facoltà di istituire uffici legali interni "per quanto concerne le cause e gli affari dell'Ente", avvalendosi di personale dipendente in possesso del titolo di avvocato, iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente;
- Che ai sensi dell'art. 27 del CCNL – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.09.2000, "gli Enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al RDL n. 1578/1933";
- Che pertanto all'avvocato comunale competono, oltre alla retribuzione tabellare e di posizione, i compensi professionali derivanti da sentenza favorevole all'Ente;

Visto l'orientamento applicato 11/78 dell'ARAN secondo cui per procedere alla liquidazione dei compensi professionali all'Avvocato dell'Ente occorre che necessità un ufficio legale interno nonché espressa e formale regolamentazione da parte del Comune.

Visto lo schema di regolamento redatto dal Segretario Generale composto da 5 articoli ed approvato con delibera di G.M. N. 61 DEL 20.06.2014

Letto l'art. 48 c. 3 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

PROPONE

COMUNE DI ACICATENA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE : SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA N. 16 del 02.07.2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Da sottoporre all'organo deliberante: Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali
All'Avvocatura comunale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA:

- La delibera di G.M. n.61 del 20.06.2014 con la quale veniva approvato lo schema del regolamento per la corresponsione dei compensi professionali all'avvocatura comunale composto da cinque articoli;
- Che la delegazione trattante con verbale n. 9 del 26.06.2014 è stata informata ai sensi e per gli effetti legge della causale di che trattasi ;

PREMESSO CHE:

- Che in forza dell'art. 3 del RDL n. 1578 del 1993 è attribuita ai Comuni la facoltà di istituire uffici legali interni "per quanto concerne le cause e gli affari dell'Ente", avvalendosi di personale dipendente in possesso del titolo di avvocato, iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente;
- Che ai sensi dell'art. 27 del CCNL – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.09.2000, "gli Enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al RDL n. 1578/1933";
- Che pertanto all'avvocato comunale competono, oltre alla retribuzione tabellare e di posizione, i compensi professionali derivanti da sentenza favorevole all'Ente;

Visto l'orientamento applicato 11/78 dell'ARAN secondo cui per procedere alla liquidazione dei compensi professionali all'Avvocato dell'Ente occorre che necessiti un ufficio legale interno nonché espressa e formale regolamentazione da parte del Comune.

Visto lo schema di regolamento redatto dal Segretario Generale composto da 5 articoli ed approvato con delibera di G.M. N. 61 DEL 20.06.2014

Letto l'art. 48 c. 3 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

PROPONE

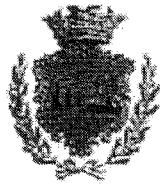
di approvare in via definitiva il regolamento per la corresponsione dei compensi professionali
all'avvocatura comunale composto da cinque articoli accluso alla presente per divenire parte integrante

Il Proponente – Il Segretario Generale

Dott. Carmelo Caruso



COMUNE DI ACICATENA



PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA
CORRESPONSIONE
DEI COMPENSI
PROFESSIONALI
ALL' AVVOCATURA
COMUNALE**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Condizioni per l'attribuzione dei compensi professionali all'Avvocato
- Art. 3 – Corresponsione e misura dei compensi professionali
- Art. 4 – Liquidazione dei compensi professionali
- Art. 5 – Correlazione con la retribuzione di risultato

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocato dipendente del Comune, a norma dell'art. 27 del C.C.N.L. del Comparto regioni e autonomie locali del 14/09/2000, a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D. 27.11.1933 n. 1578. S'intende che le singole disposizioni avranno valore fino a quando norme gerarchicamente superiori non disciplineranno diversamente la materia.

2. Esso disciplina, altresì, la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato spettante all'Avvocato in quanto titolare di posizione organizzativa.

Art. 2 - Condizione per l'attribuzione dei compensi all'Avvocato

1. Il compenso professionale è dovuto per tutte le attività di assistenza, difesa e rappresentanza in controversie giurisdizionali, ordinarie, amministrative, tributarie, speciali, arbitrali ed a seguito dell'emanazione di provvedimenti che definiscano il grado di giudizio in modo favorevole per l'Amministrazione. Tali vengono considerate le sentenze favorevoli all'Ente, con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente, ovvero con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio.

2. Per sentenze, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, ecc.).

3. Si considerano sentenze favorevoli all'amministrazione solo quelle che abbiano deciso nel merito la causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito formulate dalla difesa dell'Ente (improcedibilità, inammissibilità, difetto di legittimazione ad agire, carenza d'interesse ed altre formule analoghe).

4. Vanno equiparate alla sentenza le ordinanze e i provvedimenti analoghi, resi dal giudice ordinario o amministrativo, che abbiano definito in senso favorevole all'amministrazione giudizi cautelari o fasi cautelari.

5. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale.

6. Non verranno considerate "sentenze favorevoli" quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione ed altre formule analoghe) dalla cessazione della materia del contendere, da rinuncia agli atti, cancellazione dal ruolo o accordi transattivi.

7. Per essere considerati "sentenza favorevole" ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, i provvedimenti, comunque denominati, devono rappresentare in ogni caso l'atto conclusivo e definitivo della controversia nella quale è parte l'Ente.

Art. 3 – Corresponsione e misura dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono corrisposti dal Comune nelle seguenti ipotesi:

a) pronuncia favorevole all'Amministrazione con condanna alle spese e liquidazione giudiziale a carico della parte avversa soccombente; in tale caso all'avvocato interno incaricato della difesa dell'Amministrazione saranno corrisposte, laddove effettivamente recuperate, le somme liquidate a titolo di diritti e onorari nella sentenza dall'Autorità giudicante. Lo stesso avvocato curerà il recupero delle spese poste a carico della controparte soccombente e, nel caso in cui tale recupero risulti impossibile, non potrà pretendere il pagamento a carico del Comune.

b) pronuncia favorevole all'Amministrazione con compensazione, parziale o totale, delle spese di giudizio oppure senza statuizione al riguardo; in tali casi l'avvocato interno che ha trattato l'affare redigerà apposita notula analitica comprendente diritti e onorari con riferimento all'attività professionale effettivamente svolta e documentata redatta in conformità alla vigente tariffa professionale forense applicando i minimi tariffari previsti

ridotti di una quota complessiva del 30%. Le voci tariffarie da prendere in riferimento per il computo dei compensi dovuti sono esclusivamente le competenze per diritti ed onorari, con esclusione delle spese. In caso di compensazione parziale delle spese il compenso sarà determinato secondo i criteri del presente regolamento: (voce a, e b, del presente articolo).

c) Nel caso di controversie contestualmente promosse dall'Amministrazione ovvero da soggetti diversi nei confronti del Comune avverso il medesimo provvedimento, ancor più se implicanti la trattazione delle medesime questioni di fatto e di diritto (come, a puro titolo esemplificativo, l'impugnazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada), all'Avvocato spetta il compenso, secondo i criteri previsti dal presente regolamento per una sola controversia, aumentato del 1% per ciascuna delle ulteriori controversie..

2. La notula con la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati dovrà essere sottoscritta dall'avvocato procuratore in giudizio, con contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che essa è conforme ai criteri del presente regolamento.

L'erogazione dei compensi al dipendente professionista avviene alla conclusione della vertenza. Si ha conclusione con il passaggio in giudicato della sentenza o con l'intervenuta definitività del provvedimento che definisce la controversia, per evitare in tal modo la ripetizione in caso di riforma degli stessi.

3. In caso di incarico svolto congiuntamente a professionisti esterni i compensi sono dovuti solo per le attività effettivamente eseguite dall'avvocato dipendente. Il compenso, determinato secondo i criteri del presente regolamento, è ridotto del 60% nel caso di incarico congiunto con un solo professionista esterno, dell'80% in caso di incarico congiunto con due professionisti esterni, o più. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

Art. 4- Liquidazione compensi professionali

1. La liquidazione a favore dell'avvocato dell'ente ha luogo a cadenza annuale con determinazione del dirigente/p.o. responsabile del Settore personale. A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, una relazione finale che illustri le prestazioni effettuate con allegata copia della sentenza favorevole e relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

2. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente, nonché degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Art. 5 - Correlazione con la retribuzione di risultato

1. La correlazione tra la retribuzione di risultato dell'avvocato, titolare di posizione organizzativa, e i compensi professionali è disciplinata in sede di contrattazione decentrata integrativa. In ogni caso, la sommatoria del compenso professionale e l'indennità di risultato spettanti non deve essere superiore ad un terzo dello stipendio tabellare in godimento.

6.36.794,81 + 17.582,80
: 3 = P.O.

12.264,94

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

-FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE

DATA 07.02.2016

IL CAPO SETTORE

Trasmessa all'ufficio Ragioneria
il

Ragioneria Generale per ricevuta

IL CAPO SETTORE

IL RESP. RICEZIONE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE

DATA

IL CAPO SETTORE

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (ART.27 D. LEG. 77/95)

Somma da impegnare con la presente proposta

€.

Preimpegno provvisorio al Fondo di pertinenza

N.

Cap.

BILANCIO

DATA

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

Trasmessa all'ufficio Segreteria
Generale per il successivo parere

Segreteria Generale per ricevuta
il Registrata al

il

N.

IL CAPO SETTORE

IL RESP. RICEZIONE

NOTE DEL SEGRETARIO

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo On line n. _____ dal _____ al _____, vi è rimasta per _____ giorni quindici.

Li _____

L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'Impiegato addetto all'albo on-line certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ a norma dell'art. 11 L.R. 44/91.

Dalla residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R.03.12.1991, n. 44, come modificata con L.R. 05.07.97, n. 23 è divenuta esecutiva il _____.

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. n. 44/91)

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2).

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale _____

IL FUNZIONARIO